



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PARMA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>CICCIO'</u> | <u>GAETANO</u> | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | <u>BANDINI</u> | <u>IVANO</u> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | <u>LEONCINI BARTOLI</u> | <u>AMEDEO</u> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]
depositato il [redacted]

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted]
contro: COMUNE DI PARMA

proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
CUCCU PAOLO
V.LE TANARA 5 43121 PARMA PR

- sul ricorso n. [redacted]
depositato il [redacted]

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted]
contro: COMUNE DI PARMA

proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
CUCCU PAOLO
V.LE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1456/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

19/01/2015 ore 09:00

SENTENZA

N°

23/06/15

PRONUNCIATA IL:


19/01/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21/01/2015

Il Segretario

[Signature]





(segue)

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1456/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

19/01/2015

ore 09:00



Fatto e diritto

Con i due ricorsi in epigrafe, da riunirsi per connessione, con i quali si impugnano atti di rettifica della dichiarazione ICI per gli anni 2009 e 2010 relativi a terreni edificabili in Parma, il ricorrente, quale liquidatore della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], deduce la nullità degli avvisi di accertamento avendo tale società chiesto e ottenuto in data 14/3/2011, e cioè prima degli atti impugnati, la cancellazione, con conseguente estinzione. Deduce altresì che le obbligazioni della società estinta non si trasmettono al liquidatore e che non è stata allegata agli accertamenti la delibera comunale di statuizione dei valori dei terreni edificabili, atto presupposto, con violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000. Infine, la concreta edificabilità dell'area non sarebbe anteriore quantomeno alla fine del 2009.

Il Comune di Parma, nel contestare gli altri motivi dei ricorsi attesa l'idoneità edificatoria del lotto e l'allegazione dell'atto presupposto in estratto, asserisce quanto alla dedotta nullità dell'accertamento - che le obbligazioni della società estinta si trasferirebbero ai soci, legittimati in senso sostanziale al processo ex art. 110 cpc e i quali risponderebbero nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione della società. Chiede quindi di essere autorizzato alla loro chiamata in causa.


Premesso che è pacifico, in base alla consolidata giurisprudenza del S.C., che non può effettuarsi un valido accertamento nei confronti di un soggetto estinto, quanto alla richiesta di chiamata in causa dei soci non può che osservarsi che in presenza di un processo di tipo impugnatorio qual è quello tributario la chiamata in causa non può essere disposta in difetto di un formale atto di accertamento nei confronti dei soci stessi, in quanto appunto l'obbligazione tributaria, pur essendo prevista astrattamente dalla legge, sorge solo per effetto di un atto di formale applicazione nei confronti dell'obbligato, per cui è inapplicabile nella specie l'articolo 110 cpc invocato dal Comune. Diverso sarebbe il caso in cui l'estinzione della società si fosse verificata in corso di causa.

D'altra parte, anche ammessa la possibilità di una chiamata in causa, essa avrebbe dovuto essere esercitata entro i termini di decadenza dell'accertamento.

Dev'essere quindi dichiarata la nullità degli atti impugnati e i ricorsi devono essere accolti. Le spese, per la particolarità della controversia e per la fondatezza in astratto della pretesa tributaria del Comune, possono essere compensate.

PQM

003



Si accolgono i ricorsi con compensazione di spese.

Parma, 19/1/2015

Il Pres., rel. est.

